TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 68

Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe

La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato. La distribuzione e' effettuata dagli Uffici del pubblico registro automobilistico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate negli articoli 66, comma sesto, e 67, comma secondo. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per autoveicoli o motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Versione in vigore dal 1 luglio 1959, non più in vigore dal 26 febbraio 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-68-fabbricazione-vendita-e-distribuzione-delle-targhe/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it